

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)					
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari				
Altri Autori:	Ufficio Rapporti con l'Unione Europea				
Titolo:	Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320-A - Elementi per l'esame in Assemblea				
Riferimenti:	AC N. 2320-A/XVI				
Serie:	Progetti di legge Numero: 139 Progressivo: 1				
Data:	15/05/2009				
Descrittori:	<table> <tr> <td>DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA</td> <td>DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA</td> </tr> <tr> <td>DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA</td> <td>REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA</td> </tr> </table>	DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA	DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA	DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA	REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA	DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA				
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA	REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA				
Organi della Camera:	XIV - Politiche dell'Unione europea				
Altri riferimenti:	AC N. 2320/XVI AS N. 1078/XVI				

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Legge comunitaria 2008
A.C. 2320-A

Elementi per l'esame in Assemblea

n. 139/1

15 maggio 2009

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – coordinamento: Dipartimento Affari comunitari

☎ 066760-9409 – ✉ st_affari_comunitari@camera.it

Ha partecipato alla redazione del *dossier* l'Ufficio:

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

Per l'esame presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) dell'A.C. 2320, sono stati altresì predisposti i seguenti dossier:

- *n. 139/0: Elementi per l'istruttoria legislativa;*
- *n.139: Schede di lettura.*

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0007a_0.doc

I N D I C E

ELEMENTI PER L'ESAME IN ASSEMBLEA

- [Contenuto](#)
- [Relazioni allegate](#)
- [Necessità dell'intervento con legge](#)
- [Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite](#)
- [Compatibilità comunitaria](#)
- [Incidenza sull'ordinamento giuridico](#)
- [Formulazione del testo](#)

Elementi per l'esame in Assemblea

Contenuto

La Commissione Politiche dell'Unione europea ha concluso, nella seduta del 14 maggio scorso, l'esame del disegno di legge comunitaria 2008 (A.C. 2320-A), già approvato in prima lettura dal Senato il 17 marzo 2009 (A.S.1078).

Il disegno di legge, come modificato in sede referente alla Camera, consta di **52 articoli** (il testo licenziato dal Senato si compone, invece, di 46 articoli), suddivisi in **quattro Capi**, nonché di **due allegati A e B**, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, **5 e 45 direttive**^[1]).

Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla *Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2007*, interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

La relazione illustrativa – allegata dal Governo al disegno di legge originario – riporta, altresì, l'elenco delle direttive per le quali è prevista l'attuazione in via amministrativa e il complesso dei provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per il recepimento degli atti comunitari nelle materie di competenza.

Più nel dettaglio, il **Capo I** (artt. 1-6) reca le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, riproducendo in parte le previsioni contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

L'**articolo 1**, nel conferire la **delega al Governo** per il recepimento delle direttive riportate negli Allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei relativi decreti legislativi. Il termine per l'esercizio della delega varia in funzione del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva in modo da consentire il rispetto dei tempi di adeguamento imposti in sede comunitaria. Ove le direttive non indichino un termine per il recepimento, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Nel caso di direttive il cui termine sia scaduto o scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria, i decreti legislativi devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Il parere è richiesto anche per i decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Le direttive che comportano conseguenze finanziarie devono essere sottoposte anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Specifiche disposizioni riguardano anche l'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale nonché l'obbligo del Ministro per le politiche europee di relazionare alle Camere in ordine all'esercizio delle deleghe da parte del Governo e in merito all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

L'**articolo 2** detta **principi e criteri direttivi di carattere generale** per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, tra i quali si segnala quello – innovativo in sede di legge comunitaria – di semplificazione amministrativa.

L'**articolo 3** delega il Governo ad adottare disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 4** prevede che le entrate derivanti dalle tariffe occorrenti a coprire gli **oneri connessi a prestazioni e controlli** eseguiti da uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge comunitaria dell'anno di riferimento, siano attribuite alle amministrazioni competenti allo svolgimento di tali attività. **Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera**, la disposizione è stata riformulata, per esigenze di semplificazione, in termini di novella all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

L'**articolo 5** conferisce una delega al Governo per l'adozione di **testi unici o codici di settore** finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

L'**articolo 6** apporta alcune modifiche agli articoli 8 e 11-*bis* della L. 11/2005. In particolare, si stabilisce che alcune informazioni da rendere alla Camera (dati sullo stato delle procedure di infrazione; elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; indicazione

dell'eventuale omissione dell'inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto; elenco delle direttive attuate con regolamento; elenco degli atti normativi regionali attuativi di direttive) siano inserite nella **relazione governativa allegata al disegno di legge comunitaria**, anziché in un'apposita nota aggiuntiva, come attualmente previsto. Si chiarisce, inoltre, che l'autorizzazione permanente al Governo all'**attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione** europea di cui al citato articolo 11-bis ha per oggetto il recepimento delle disposizioni adottate dalla Commissione sulla base del potere conferitole espressamente dalle direttive comunitarie.

Il **Capo II** (artt. 7-39-*quater*) reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie.

In particolare, l'**articolo 7** contiene una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di **igiene degli alimenti e dei mangimi**, da esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge. Il riordino concerne la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria, la normativa interna che ha recepito direttive comunitarie e i regolamenti comunitari in materia. Si prevede, tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall'entrata in vigore dei citati decreti legislativi.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera è stato precisato che le nuove disposizioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8**, che ha subito **limitate modifiche formali in sede referente alla Camera**, indica principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, che modifica precedenti direttive comunitarie relative ai **dispositivi medici** e all'immissione sul mercato di biocidi, e per il riordino delle norme interne in materia. Al decreto legislativo di recepimento è demandata, tra l'altro, la revisione delle previsioni relative ai dispositivi medici per la risonanza magnetica nucleare, in modo da assicurarne la coerenza con le disposizioni di carattere generale che riguardano i dispositivi medici e favorirne l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

L'**articolo 9** stabilisce che il Governo – nella predisposizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle **pari opportunità** e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, da adottare entro il 15 agosto 2009 – è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza Stato-regioni.

L'**articolo 10** contempla ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla **qualità dell'aria ambiente** e per un'aria più pulita in Europa, prevedendo a tal fine l'acquisizione del **parere della Conferenza Stato-regioni**.

Nel corso dell'**esame in sede referente alla Camera**, è stata prevista, l'emanazione di specifiche linee guida da parte dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione agli strumenti e ai metodi di campionamento e misura della qualità dell'aria. Inoltre, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana i criteri di delega sono stati integrati con la previsione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

L'**articolo 11** modifica l'articolo 5 della L. 164/92, che disciplina le **denominazioni d'origine dei vini**, allo scopo di meglio definire le modalità di produzione delle due tipologie di vino Chianti

DOCG("Chianti" e "Chianti classico") e di vietare, in particolare, la produzione di Chianti DOCG nella zona riservata al Chianti classico.

L'**articolo 12** delega il Governo ad adottare – senza oneri a carico della finanza pubblica – un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di **fertilizzanti**, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi che prescrivono l'adeguamento alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2003/2003. Viene contestualmente abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il D.lgs. 217/2006, recante *Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti*.

L'**articolo 13** detta disposizioni attuative della recente riforma dell'**organizzazione comune del mercato vitivinicolo** (OCM) adottata in sede comunitaria, per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate senza disporre del relativo diritto, le sanzioni per mancata estirpazione delle superfici irregolari e le comunicazioni relative al ricorso alla vendemmia verde o alla distillazione.

L'**articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera**, interviene sempre in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo conferendo una delega al Governo per l'attuazione del recente regolamento (CE) n. 479/2008. Il decreto legislativo di attuazione, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, deve assicurare la piena integrazione fra la normativa nazionale e quella dell'OCM vitivinicola, anche modificando la L. 164/1992 che disciplina le denominazioni d'origine dei vini.

L'**articolo 14** novella le norme che disciplinano la classificazione delle **carcasse bovine**, recate dalla L. 213/1997, nonché le disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine e dei derivati, regolata dal D.lgs. 58/2004, allo scopo di prevedere misure sanzionatorie in materia di etichettatura delle carni ottenute da bovini al di sotto dei dodici mesi.

L'**articolo 14-bis, inserito durante l'esame in sede referente alla Camera**, abroga, in attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008, la norma che consente di aggiungere nella preparazione delle **grappe** sostanze aromatiche naturali e preparazioni aromatiche. Inoltre, si dettano disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1019/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 182/2009. A tal fine si prevede, tra l'altro, un regime obbligatorio di indicazione in etichetta dell'origine dell'**olio extra vergine di oliva** e dell'olio vergine, disciplinando altresì gli adempimenti a carico delle imprese, i controlli e le sanzioni.

L'**articolo 15, come emendato in sede referente alla Camera**, modifica l'articolo 2 della L. 898/1986, al fine di riferire la disciplina sanzionatoria per l'**indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni** a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ai medesimi fatti commessi in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che hanno sostituito il FEOGA. Inoltre, si converte in euro l'importo al di sotto del quale si applica la sola sanzione amministrativa, sinora espresso in lire.

L'**articolo 16** rivede la L. 157/1992, recante norme per la **tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**, al fine di adeguarla pienamente alla direttiva 79/409/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131. Al riguardo la Commissione il 22 dicembre 2008 ha presentato ricorso alla Corte di giustizia (causa C-573/08) sostenendo che la "legislazione italiana non costituisce recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE".

Durante l'esame in sede referente alla Camera, è stato soppresso il comma 3, introdotto dal Senato, che eliminava i vincoli temporali (1° settembre - 31 gennaio) di cui alla citata L. 157/1992 nel rispetto dei quali le regioni possono autorizzare modifiche del calendario venatorio.

L'**articolo 17** abroga l'articolo 2 del D.lgs. 49/2004, che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di **latte conservato**, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana.

L'**articolo 18** abroga le norme interne che hanno dato attuazione alla direttiva 84/539/CEE concernente gli **apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria**, che è stata a sua volta abrogata dalla direttiva 2008/13/CE.

L'**articolo 19** apporta una **modifica alla normativa in materia di marcatura CE** delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 del D.lgs. 269/2001. Più specificamente, la novella impone che ciascun apparecchio sia contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e, in aggiunta ovvero in alternativa, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.

L'**articolo 20** reca modifiche al **Codice del consumo** (D.lgs. 206/2005), in particolare riscrivendo integralmente l'articolo 144-*bis* in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. La nuova versione dell'articolo 144-*bis* ridefinisce le competenze del Ministero dello sviluppo economico, indicando le materie per le quali esso è designato come autorità competente ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, ossia come autorità responsabile per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è stata soppressa l'articolo 21, introdotto dal Senato, che abrogava l'articolo 1 della L. 286/1961, recante il **divieto di colorare le bevande analcoliche** vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale derivi dal loro contenuto di essenze di agrumi o di paste aromatizzanti di agrumi, se non contengono succo di agrumi in misura pari almeno al 12 per cento.

L'**articolo 21-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, inserisce nella L. 125/2001, *Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*, l'articolo 14-*bis* in materia di **vendita e somministrazione di bevande alcoliche**.

Tale articolo prevede che la **somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto** possono essere effettuati esclusivamente negli **esercizi muniti di apposita licenza** prevedendo specifiche sanzioni amministrative in caso di violazioni. Tali sanzioni sono incrementate nel caso in cui il fatto sia commesso tra le ore 22 e le ore 7.

Inoltre, si prevede che i gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di alcolici almeno 30 minuti prima della chiusura dei locali.

L'**articolo 22, modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera**, reca diverse **disposizioni di natura fiscale**.

In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai **fondi pensione** istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata (c.d. "dividendi in uscita"). La disposizione, tenuto conto della procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea, è diretta ad allineare la tassazione dei fondi pensione istituiti

negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo a quella dei fondi domestici.

I commi da 4 a 10 intervengono sulla **disciplina dell'IVA** apportando modifiche sia al D.P.R. 633/1972, recante *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, sia al Capo II del D.L. 331/1993, recante *Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto*.

In primo luogo, si interviene sulla **territorialità dell'imposta** per le prestazioni di intermediazione, al fine di precisare che il principio in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo IVA in Italia trova applicazione per le intermediazioni riferite ad operazioni principali effettuate nel territorio della Comunità europea.

In secondo luogo, viene recepita la definizione di "**valore normale**" contenuta nella direttiva comunitaria 2006/112/CE. Contestualmente, si propone un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell'utilizzo del suddetto criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d'impresa, in favore di un maggiore utilizzo del criterio del costo di acquisto o del costo sostenuto. Inoltre, si interviene sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell'accertamento presuntivo e non più ai fini dell'accertamento automatico. Infine, si prevede una particolare disciplina per i soggetti che applicano il pro-rata di indetraibilità dell'IVA al fine di evitare un utilizzo del criterio del valore normale a soli fini elusivi.

Si interviene, inoltre, sui requisiti richiesti ai fini del diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in favore degli operatori comunitari non residenti in Italia. La modifica, che interessa l'individuazione delle tipologie di operazioni che consentono il riconoscimento del rimborso IVA, è diretta ad includere nell'ambito dei **rimborsi IVA**, le operazioni relative a prodotti soggetti ad accisa quali, ad esempio, i carburanti.

Si escludono poi dall'ambito delle **operazioni intracomunitarie** le cessioni di gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica e si eleva a 10.000 euro il limite di importo al di sotto del quale gli acquisti effettuati da soggetti assimilati a consumatori finali non sono considerati acquisti intracomunitari. Vengono anche modificati i limiti per l'inclusione nell'ambito comunitario delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate mediante cataloghi, per corrispondenza, o con modalità analoghe (c.d. vendite a distanza).

Si autorizza, quindi, il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti ulteriori disposizioni di modifica e di integrazione finalizzate al coordinamento della normativa vigente con quella comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

Il **testo approvato dalla XIV Commissione della Camera** ha altresì ridefinito la decorrenza delle modifiche alla normativa IVA, prevedendo che la nuova disciplina entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge, ad eccezione delle disposizioni in materia di determinazione della base imponibile e del valore normale che troveranno applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge.

I **commi da 11 a 34**, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia dei **giochi a distanza (on line)**, prevedendo l'emanazione di regolamenti atti a disciplinare *ex novo* o ad ampliare la disciplina relativa all'esercizio e alla raccolta a distanza dei giochi. Sono previste 200 nuove concessioni della durata di 9 anni, da assegnare secondo specifici requisiti e condizioni. I nuovi concessionari dovranno operare tramite il sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mentre il giocatore dovrà stipulare con il concessionario un apposito contratto di "conto di gioco". Sono definite, altresì, le

sanzioni penali e amministrative nonché i casi di sospensione della concessione. Parte delle maggiori entrate sono destinate al Fondo "Carta acquisti".

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera è stato inoltre **modificato il comma 26**, escludendo la pena dell'arresto (fino a 3 mesi) per chi, fuori dei casi di concorso nel reato, partecipi a distanza ai giochi organizzati senza la prescritta concessione, e, pertanto, prevedendo la sola sanzione pecuniaria (ammenda da 200 a 2.000 euro).

L'**articolo 23** reca principi e criteri direttivi specifici per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha innovato la direttiva 89/552/CE ("TV senza frontiere") allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. In particolare, si integrano i criteri generali di delega con la previsione di specifici principi e criteri direttivi in materia di **inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi** (c.d. "product placement").

L'**articolo 24** modifica l'elenco degli ingredienti classificati come **allergeni alimentari** fine di recepire la direttiva 2007/68/CE, sostituendo a tal fine la sezione III dell'allegato 2 del D.lgs. 109/1992 e definendo una specifica procedura per l'aggiornamento successivo del medesimo allegato.

Durante l'**esame in sede referente alla Camera**, la disposizione relativa alla procedura di modifica dell'elenco è stata riformulata come novella al medesimo D.lgs. 109/1992.

L'**articolo 25** delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990 (C-177/89), con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo **smercio di estratti alimentari e di prodotti affini**, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione. Nel **corso dell'esame in sede referente alla Camera** è stato precisato che il decreto legislativo deve essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

L'**articolo 26 modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera**, individua principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE (contenuta nell'allegato B) relativa all'**immissione sul mercato di articoli pirotecnici**. In particolare, si prevedono – senza oneri a carico della finanza pubblica – la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti pirotecnici, una specifica procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici che consenta la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplosivi nel territorio nazionale, la rimodulazione del sistema sanzionatorio, il coordinamento delle norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita.

L'**articolo 27** reca principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un **sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile**. Tra i principi e criteri direttivi si segnalano la previsione, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, di modalità di etichettature atte a distinguerne la destinazione rispetto a quelli riservati ad uso militare o delle forze di polizia, nonché la rimodulazione del sistema sanzionatorio anche mediante il ricorso a sanzioni di natura penale.

L'**articolo 28** stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'**esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate**, prevedendo una serie di misure

atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

L'**articolo 29** reca i principi e criteri direttivi specifici per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai **servizi di pagamento nel mercato interno**. Le misure sono volte a definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), incentivando fra l'altro la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e la riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento. Si istituisce, inoltre, la categoria degli istituti di pagamento, individuando nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività, a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati e a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

L'**articolo 30**, in gran parte riscritto durante l'esame in sede referente alla Camera, reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai **contratti di credito ai consumatori**, disponendo altresì la rimodulazione della disciplina delle attività e dei **soggetti operanti nel settore finanziario**.

Per quanto concerne il credito al consumo, il nuovo testo indica tra le linee guida della delega: l'estensione, totale o parziale (in luogo di un'estensione eventuale), degli strumenti civilistici e amministrativi a tutela del contraente debole anche a ulteriori forme di finanziamento; il coordinamento della normativa sul credito al consumo con gli interventi di liberalizzazione e con le misure "anticrisi" di cui al D.L. 185/2008; il rafforzamento della vigilanza sui soggetti abilitati all'esercizio di tale attività, in particolare con l'attribuzione alla Banca d'Italia di poteri sanzionatori e di intervento.

In tema di **mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria**, le novità rispetto al testo licenziato dal Senato riguardano principalmente la regolamentazione dell'organismo associativo di categoria, la cui disciplina è demandata ad un regolamento ministeriale da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, e l'attribuzione alla Banca d'Italia di poteri di vigilanza e di regolamentazione nonché di competenze sanzionatorie.

Durante l'esame in sede referente alla Camera è stato poi specificato che solo gli agenti in attività finanziaria già abilitati possono essere trasferiti ai nuovi costituendi elenchi. Inoltre, accanto agli obblighi di indipendenza e al vincolo di forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, sono state disposte forme di controllo per le società di più grandi dimensioni.

L'**articolo 31** reca alcune modifiche al D.lgs. 219/2006 concernente la regolamentazione dei **medicinali per uso umano**, con particolare riguardo alla finalità di coordinare la disciplina interna sui farmaci per uso umano con le disposizioni comunitarie sui medicinali per terapie avanzate, di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007. Si consente, poi, che la pubblicità di un farmaco presso gli operatori sanitari possa essere svolta anche da un'impresa non farmaceutica.

L'**articolo 32** riduce da **120 a 90 giorni** il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo in relazione ad alcune censure formulate dalla Commissione europea (causa C-571/08).

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera la disposizione è stata riformulata in termini di novella dell'articolo 2 della L. 825/1965.

L'**articolo 33** elenca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al **controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi**.

Un **emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera** ha integrato i principi e criteri concernenti le procedure per l'acquisizione e detenzione di armi, prevedendo che sia fornita un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente.

L'**articolo 34** prevede che i centri d'**imballaggio delle uova**, che non soddisfano le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, vengano sanzionati con la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. Sono inoltre stabilite le sanzioni amministrative applicabili per la violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di produzione e commercializzazione delle uova.

Durante l'esame in sede referente alla Camera, è stata conferita una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione delle uova, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie 1999/74/CE e 2002/4/CE in materia di protezione delle galline ovaiole, che prevedono anche un sistema di registrazione dei siti di produzione. Inoltre, è stato stabilito che gli interventi di realizzazione ed adeguamento degli impianti di allevamento possono essere finanziati nell'ambito di accordi di programma quadro promossi dalle regioni ovvero dei contratti di filiera e di distretto.

L'**articolo 35** dà attuazione ad uno specifico profilo del regolamento (CE) n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di **concorrenza** di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE. Viene individuata, infatti, nel Procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria nazionale competente ad autorizzare l'esecuzione delle decisioni con le quali la Commissione europea dispone **accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa**, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del menzionato regolamento.

L'**articolo 36** reca alcune modifiche al D.lgs. 81/2008 (Testo unico della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE, relativa all'obbligo del committente di designare uno o più **coordinatori per la progettazione** nel caso in cui in un **cantiere temporaneo o mobile** operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l'entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.

L'**articolo 37** prevede l'accreditamento da parte di un organismo riconosciuto, secondo le norme tecniche adottate a livello comunitario, dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di **autocontrollo per le imprese alimentari**.

L'**articolo 38** detta principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai **servizi nel mercato interno**. I tratti caratterizzanti della delega riguardano la promozione della libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, la conformità dei regimi di autorizzazione ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, l'istituzione di sportelli unici accessibili anche via internet.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera sono stati integrati i criteri di delega, al fine di favorire l'**elaborazione di codici di condotta** e di disciplinari volti alla promozione della qualità dei servizi.

L'**articolo 39** modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva comunitaria 2003/58/CE in tema di **requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società**. Novellando l'articolo 2250 c.c., le nuove disposizioni consentono la pubblicazione di alcuni atti delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni in apposita

sezione del registro delle imprese, in altra lingua ufficiale delle Comunità europee. L'articolo disciplina, altresì, l'ipotesi di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana e reca norme sul contenuto obbligatorio – con finalità informative – dei siti *web* delle suddette tipologie societarie.

L'**articolo 39-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, interviene sul D.L. 172/2008, recante misure per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, eliminando la preventiva autorizzazione comunitaria per lo stoccaggio e il deposito temporaneo di alcune tipologie di rifiuti (e, segnatamente, i rifiuti combustibili, parte di rifiuti urbani e simili non compostati, *compost* fuori specifica, rifiuti urbani non differenziati, rifiuti urbani non altrimenti specificati).

L'**articolo 39-ter**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE relativa alle **procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici**. La disposizione definisce le modalità di esercizio della delega e alcuni principi e criteri direttivi specifici oltre a quelli generali di cui all'articolo 2.

Viene inoltre precisato che, nelle more dell'attuazione della delega, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 20, comma 8, del D.L. 185/2008, che delinea una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l'accesso agli atti del procedimento amministrativo, sia per quanto attiene all'eventuale ricorso al giudice amministrativo contro tali atti, al fine di assicurare il preminente interesse pubblico alla celere realizzazione dell'opera.

L'**articolo 39-quater** – introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera – modifica il comma 4 dell'articolo 8-*novies* del D.L. 59/2008, in materia di disciplina del sistema di trasmissione televisivo con la tecnica del **digitale terrestre**. Al fine di porre rimedio alle censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato espresso nell'ambito della procedura di infrazione 2005/5086, il nuovo testo del citato comma 4 prevede che, nel corso dell'attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, i diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali siano assegnati in conformità ai criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009 (tale riferimento sostituisce quello alla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007).

Nel parere motivato sopra richiamato la Commissione europea sostiene, in particolare, che l'Italia, con l'adozione di talune disposizioni di legge, sarebbe venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza).

Il **Capo III** (artt. 40-42) dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al **Gruppo europeo di cooperazione territoriale** (GECT).

L'**articolo 40** disciplina la **costituzione e la natura giuridica del GECT**, che promuove azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

L'**articolo 41** contempla la **disciplina autorizzatoria** per la costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale, prevedendo la presentazione al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di apposita richiesta corredata della convenzione e dello statuto del GECT che i membri potenziali intendono costituire. Particolari forme di pubblicità sono previste per la modifica della convenzione e dello statuto del GECT.

L'**articolo 42** reca disposizioni **in materia di contabilità e di bilanci del GECT** volte a conferire una struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali nonché dei conti consuntivi annuali, allo scopo di consentire alle amministrazioni di controllo nazionali e comunitarie la comparazione delle diverse gestioni.

Il **Capo IV** (artt. 43-46) reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2006/783/GAI, 2006/960/GAI e 2008/909/GAI).

In particolare, l'**articolo 43**, oltre a contenere le disposizioni di **delega al Governo** per l'attuazione delle citate **decisioni quadro**, disciplina il procedimento per l'adozione dei relativi decreti legislativi da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria. I principi ed i criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell'attuare le decisioni quadro sono contenuti nei successivi articoli 44, 45 e 46.

L'**articolo 44** reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'**applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca**.

L'**articolo 45** reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, che mira a semplificare lo **scambio di informazioni e intelligence** tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale.

L'**articolo 46** fornisce i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del **reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale**, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Relazioni allegare

Il disegno di legge originario è corredato della relazione illustrativa, dell'analisi tecnico-normativa (ATN), dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnica.

Necessità dell'intervento con legge

L'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere un disegno di legge comunitaria recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Il disegno di legge in esame reca, tra l'altro, delega al Governo all'adozione di decreti legislativi finalizzati alla trasposizione e all'attuazione della normativa comunitaria. Conseguentemente, appare giustificato il ricorso allo strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge reca disposizioni volte a recepire e a dare attuazione alla disciplina comunitaria nonché ad assicurare l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono pertanto riconducibili prevalentemente alla materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Atteso che il disegno di legge comunitaria, ai sensi della legge 4 febbraio 2005, n. 11, reca, tra l'altro, l'individuazione dei principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per l'attuazione degli atti comunitari, il provvedimento investe anche l'ambito di cui al terzo comma del medesimo articolo 117 (rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni), soggetto alla potestà legislativa concorrente.

Il quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione prevede, altresì, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, oltre a partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Al riguardo, il disegno di legge prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in via generale. A tal fine, si stabilisce (articolo 1, comma 6) che i decreti legislativi adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale, nel rispetto delle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005. Il principio di cedevolezza è ribadito anche all'articolo 13, comma 11, del disegno di legge in ordine all'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008 relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L'articolo 22, comma 1, definisce la nuova aliquota d'imposta sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea allineando la tassazione dei citati fondi pensione a quella dei fondi domestici. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce, tuttavia, che il nuovo regime di tassazione si applica agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Al riguardo, anche tenuto conto di quanto rilevato nella nota dell'Agenzia delle entrate relativa all'emendamento che ha introdotto la previsione in esame, si segnala l'opportunità di un approfondimento sull'idoneità delle decorrenze fissate dalla disposizione ai fini della definitiva chiusura della menzionata procedura d'infrazione. Al riguardo, v. anche l'osservazione contenuta nella relazione della VI Commissione Finanze.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 36, potrebbe essere utile verificare se la modifica apportata al comma 11 dell'articolo 90 del D.lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), volta a individuare una nuova ipotesi di non applicazione dell'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione (seppure per lavori "minori"), sia pienamente in linea con quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) a cui la disposizione intende dare attuazione.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riguardo alle disposizioni di cui all'**articolo 7** (igiene degli alimenti e dei mangimi), sono all'esame delle istituzioni dell'UE, secondo la procedura di codecisione, tre **proposte di regolamento** in materia di alimenti e mangimi:

- **immissione sul mercato e uso dei mangimi** (COM(2008)124);
- **fornitura di informazioni alimentari** ai consumatori (COM(2008)40);
- **nuovi prodotti alimentari** (COM(2007)872).

In relazione alle disposizioni in materia di **organizzazione comune del mercato vitivinicolo** definite all'**articolo 13 e 13-bis**, si segnala che il 29 luglio 2008 la Commissione ha presentato, nell'ambito della procedura di consultazione, una **proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007** recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM (COM(2008)489).

Con riferimento all'**articolo 14**, il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della procedura di consultazione, una **proposta di regolamento** relativa alla **protezione degli animali durante l'abbattimento** (COM(2008)553).

In ordine alle modifiche al Codice del consumo di cui all'**articolo 20**, si evidenzia che l'8 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato, di una **proposta di direttiva sui diritti dei consumatori** (COM(2008)614, procedura di codecisione) volta a creare un unico strumento orizzontale di disciplina sistematica semplificando e aggiornando le norme esistenti.

Con riferimento all'**articolo 21-bis**, si segnala che nella comunicazione **Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol** (COM(2006)625), la Commissione annovera le misure di restrizione alla vendita di alcolici tra i provvedimenti nazionali che si sono dimostrati efficaci nel contrasto all'abuso di alcol da parte dei giovani. La Commissione sottolinea peraltro che l'industria degli alcolici e i dettaglianti possono contribuire notevolmente all'assunzione di comportamenti responsabili.

Per quanto concerne la materia dei servizi di pagamento nel mercato interno trattata all'**articolo 29**, il 13 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una **proposta di regolamento** relativa ai **pagamenti transfrontalieri** nella Comunità (COM(2008)640, procedura di codecisione).

In merito alle disposizioni sui farmaci di cui all'**articolo 31**, il 10 dicembre 2008 la Commissione ha presentato un **pacchetto sui farmaci**, composto da:

- una **comunicazione** (COM(2008)666) che definisce le linee di azione della Commissione per migliorare l'accesso al mercato e favorire la ricerca farmaceutica;
- **cinque proposte normative** di modifica del regolamento CE n. 726/2004 volte a migliorare la lotta alla contraffazione e alla distribuzione illegale di farmaci, che seguono la procedura di codecisione.

Con riferimento all'**articolo 34 (comma 8-bis)**, si segnala che la Commissione l'8 gennaio 2008 ha adottato una comunicazione sui **vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole**, in particolare sui sistemi di cui alla direttiva 1999/74/CE (COM(2008)865).

Per quanto riguarda l'**articolo 35** (*controlli a tutela della concorrenza*), una relazione sui primi cinque anni di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 è stata presentata dalla Commissione europea il 29 aprile 2009 (COM(2009)206). In particolare, la relazione rileva che le indagini di settore (di cui agli artt. 17-22 del regolamento) sono diventate uno dei principali strumenti di indagine della Commissione: esse hanno consentito di individuare problemi concorrenziali nei settori del gas e dell'energia elettrica, delle attività bancarie al dettaglio, delle assicurazioni per le imprese e nel settore farmaceutico, fornendo ampio materiale fattuale a sostegno dell'applicazione da parte della Commissione degli articoli 81 e 82 del trattato CE nei singoli casi.

Per quanto attiene all'**articolo 44**, si rileva che il 20 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "**Proventi della criminalità organizzata - Garantire che il crimine non paghi**" (COM(2008)766) che, con riguardo alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, evidenzia la necessità di un migliore coordinamento tra le disposizioni sul reciproco riconoscimento contenute nella citata decisione quadro e le norme le norme relative ai poteri estesi di confisca contenute nella decisione quadro 2005/212/GAI.

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Procedure di infrazione e ricorsi alla Corte di giustizia per violazione del diritto comunitario[\[2\]](#)

In relazione all'**articolo 10**, la Commissione ha avviato tre procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia in materia di qualità dell'aria:

- un parere motivato del 4 aprile 2006, in riferimento alla cattiva applicazione delle direttive 96/62/CE e 99/30/CE;
- una lettera di messa in mora del 27 giugno 2007, in riferimento alla cattiva applicazione della direttiva 1999/30/CE;
- una lettera di messa in mora del 29 gennaio 2009, relativa ai valori limite PM10.

Per quanto attiene all'**articolo 12**, il 26 giugno 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, contestando la violazione della direttiva 1998/34/CE per la mancata notificazione delle prescrizioni in materia di fertilizzanti.

Con riferimento all'**articolo 22**, (**comma 4**), il **19 marzo 2009** la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4575) sostenendo che la legislazione italiana non sarebbe compatibile con gli articoli 73 e 80 della direttiva IVA (Dir. 2006/112/CE)

Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.P.R. 633/72, in Italia le autorità fiscali possono rettificare automaticamente le dichiarazioni IVA annuali sulla base della presunzione che la base imponibile per la cessione di immobili sia il valore normale.

Ad avviso della Commissione, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla direttiva IVA, la base imponibile ai fini dell'IVA deve essere il corrispettivo effettivamente versato al fornitore o al prestatore che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, è un **valore soggettivo**, determinato dalle parti che intervengono nell'operazione, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi.

Con riferimento al medesimo **articolo 22** (**commi 11 e seguenti**), la Commissione europea ha inviato all'Italia, il 19 febbraio 2009, un parere motivato per la mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana

era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d'appalto, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche. Inoltre la Commissione europea ha inviato all'Italia, 4 aprile 2006, una lettera di messa in mora per violazione dell'art. 49 del Trattato della Comunità europea, in quanto la normativa italiana vigente comporterebbe restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.

Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora sostenendo che sarebbero state adottate, senza operare la notifica richiesta dall'art. 8 della direttiva 98/34/CE, le disposizioni della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 535) e il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma monopoli di Stato 7 febbraio 2006 che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l'obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste.

In relazione all'**articolo 31**, il 5 giugno 2008 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 98, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario in materia di medicinali per uso umano. Secondo tale disposizione "gli Stati membri non vietano le attività di promozione congiunta dello stesso medicinale da parte del titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio e di una o più imprese da esso designate".

Per quanto concerne l'**articolo 32**, il 22 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea contro l'Italia (causa C-571/08), assumendo che la legislazione italiana, dal momento che prevede un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, violerebbe l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE sulle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari.

Con riferimento all'**articolo 36**, la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, secondo la quale non sarebbe stato trasposto correttamente nell'ordinamento italiano l'art. 3, n. 1, della direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Con riferimento all'**articolo 39-bis**, si ricorda che il **3 luglio 2008** la Commissione europea ha presentato un ricorso con cui **deferisce formalmente l'Italia davanti alla Corte di giustizia sull'emergenza rifiuti in Campania** (procedura di infrazione 2007/2195, causa C-297/08), per non aver rispettato gli obblighi discendenti dalla direttiva 75/442/CEE.

Nel ricorso la Commissione, tra l'altro, rilevava il fatto che non si era creata nella regione Campania una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Nella seconda lettera di messa in mora del mese di ottobre 2007, inoltre, la Commissione aveva sottolineato la mancanza in Campania del piano di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva.

In relazione alla **direttiva 2006/54/CE** (All. B) è stata inviata una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per la non corretta trasposizione delle direttive (2002/73/CE e 2006/54/CE) relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Procedure di infrazione e ricorsi alla Corte di giustizia per mancato recepimento di direttive

La Commissione europea ha inviato all'Italia **lettere di messa in mora per mancato recepimento delle seguenti direttive**:

- con riferimento all'**articolo 8** (procedura n. 2009/67, 29 gennaio 2009): **direttiva 2007/47/CE**. Il termine prescritto per il recepimento era il 21 dicembre 2008;
- con riferimento all'**articolo 17** (procedura n. 2008/0680, 30 settembre 2008): **direttiva 2007/61/CE** relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Il termine prescritto per il recepimento era il 31 agosto 2008;
- con riferimento all'**articolo 18** (procedura n. 2009/0070, 29 gennaio 2009): **direttiva 2008/13/CE** che abroga la direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria. Il termine prescritto per il recepimento era il 31 dicembre 2008;
- con riferimento alla direttiva **2005/47/CE** (All. B) (procedura n. 2008/0678, 30 settembre 2008). Il termine prescritto per il recepimento era il 27 luglio 2008;
- con riferimento alla direttiva **2006/42CE** (All. B) (procedura n. 2008/0679, 3 settembre 2008), relativa alle macchine e modifica della direttiva 95/16/CE. Il termine prescritto per il recepimento era il 27 luglio 2008;
- con riferimento alla direttiva **2008/8/CE** (All. B) (procedura n. 2009/189), che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
- con riferimento alla direttiva **2008/87/CE** (All. B) (procedura di infrazione n. 2009/0066), che modifica la direttiva 2006/87, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, per il mancato recepimento di quest'ultima direttiva. Il termine prescritto per il recepimento della direttiva 2008/87 era il 30 dicembre 2008.

Con riferimento all'**articolo 24** (procedura n. 2008/0560, 29 gennaio 2009), la Commissione europea ha inviato all'Italia un **parere motivato per il mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE** che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari. Il termine prescritto per il recepimento era il 31 maggio 2008;

La Commissione europea ha **presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per il mancato recepimento** delle seguenti direttive:

- **direttiva 2006/17/CE** (All. B), in materia di prescrizioni tecniche per la donazione e il controllo di tessuti e cellule umani (causa C-12/09), il cui termine prescritto per il recepimento era 1° novembre 2006;
- **direttiva 2006/86/CE** (All. B), il cui termine per il recepimento era il 1° settembre 2007.

Procedure di infrazione per mancata comunicazione delle misure di recepimento di direttive

Con riferimento all'**articolo 39**, il 14 luglio 2008 è stato presentato **ricorso** alla Corte di giustizia contro l'Italia (causa C-313/08) in relazione alla direttiva 2003/58/CE relativa ai requisiti di pubblicità per alcuni tipi di società. Il termine di recepimento della direttiva era il 31 dicembre 2006.

In relazione alla **direttiva 2006/38/CE** (All. B), relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, il 19 febbraio 2009 (procedura n. 2008/0556) è stato presentato un parere motivato. Il termine di recepimento della direttiva era il 10 giugno 2008.

Per quanto concerne la **direttiva 2006/43/CE** (All. B), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, il 27 novembre 2008, è stato presentato un parere motivato (procedura n. 2008/0557). Il termine di recepimento era il 29 giugno 2008.

Con riferimento alla direttiva **2006/112/CE** (All. B) relativa al sistema comune IVA (procedura 2008/312) il 27 novembre 2008) è stato presentato un parere motivato. Il termine di recepimento era il 1° gennaio 2008.

In relazione alla **direttiva 2007/45/CE** (All. B), recante disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, il 28 novembre 2008, è stata presentata una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/0783). Il termine di recepimento della direttiva era l'11 ottobre 2008.

Per la **direttiva 2007/63/CE** (All. A), riguardante l'obbligo di far elaborare da un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni, il 20 gennaio 2009 è stata presentata una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/0068). Il termine di recepimento della direttiva era il 31 dicembre 2008.

Con riferimento alla **direttiva 2008/49/CE** (All. B), relativa alle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari, il 14 aprile 2009 è stato inviato un parere motivato (procedura n. 2008/0786). Il termine di recepimento della direttiva era il 20 ottobre 2008.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Al fine di rendere coerente l'ordinamento nazionale con quello comunitario, il provvedimento delega il Governo a dare attuazione, mediante decreti legislativi, alle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B, individuando principi e criteri direttivi di carattere generale nonché, in relazione a determinate direttive, anche principi e criteri direttivi specifici (Capi I e II). Il Capo IV delega, inoltre, il Governo all'adozione dei decreti legislativi necessari all'attuazione di alcune decisioni quadro del Consiglio dell'Unione europea (2006/783/GAI, 2006/960/GAI e 2008/909/GAI).

Specifiche disposizioni di delega sono contenute, poi, negli articoli 3, 5, 13-*bis*, 14-*bis*, 22, 25, 34 e 39-*ter*. In particolare, come già accennato, l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge comunitaria, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari. L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2008, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla stessa legge comunitaria per il recepimento di direttive, al fine di coordinare le medesime disposizioni con le altre norme legislative vigenti in materia. L'articolo 13-*bis* reca una delega - da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo. L'articolo 14-*bis* delega, inoltre, il Governo ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle nuove norme in materia di identificazione dell'origine degli oli. L'articolo 22, comma 10, delega il Governo all'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni modificative ed integrative delle nuove previsioni fiscali da esso dettate, al fine di coordinarle con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto. L'articolo 25 contiene una delega per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee 19 giugno 1990 (causa C-177/89), in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, da esercitare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. L'articolo 34, comma 8-*bis* conferisce al Governo una delega ad adottare, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare il settore della produzione delle uova. L'articolo 39-*te*, infine, delega il Governo a recepire, entro il 20 dicembre 2009, la direttiva 2007/66/CE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il provvedimento in esame, oltre a conferire deleghe legislative, rimette al Governo anche l'adozione di regolamenti e decreti ministeriali in diversi ambiti, ai fini della definizione della disciplina di dettaglio o di specifici profili. In particolare:

- l'articolo 14-*bis* rinvia ad un regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di oli ivi contemplati;
- l'articolo 22, commi 4, lett. c), e 6, nel riscrivere l'articolo 14 del D.P.R. 633/1972 (Testo unico IVA), demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge comunitaria, la definizione dei criteri per l'individuazione del cd. "valore normale", ai fini della determinazione della base imponibile, per le operazioni concernenti la messa a disposizione di veicoli e apparecchiature radiomobili da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente;
- il comma 31 dello stesso articolo 22, stabilisce che, con un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di *poker* sportivo;
- l'articolo 24, comma 3, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-regioni, le modifiche alla sezione III dell'allegato 2 del D.lgs. 109/1992 rese necessarie dal recepimento di direttive in materia di allergeni alimentari;
- l'articolo 30, comma 1, lett. f), n. 3, stabilisce che i decreti legislativi volti a dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori devono prevedere che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo associativo finalizzato a tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria;
- l'articolo 42, comma 2, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'adozione, con decreto interministeriale, delle norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dei GECT.

In alcuni casi il disegno di legge comunitaria rinvia ad appositi accordi tra lo Stato e le regioni per la disciplina di aspetti che coinvolgono diversi livelli di governo o richiedono forme di concertazione. Al riguardo, l'articolo 34, comma 7, prevede che, con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di attuazione relative alla revoca e sospensione dell'autorizzazione per i centri di imballaggio delle uova. Analogamente l'articolo 37, comma 3, statuisce che, sempre con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome da adottare negli stessi termini, sono individuate le modalità per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare. Il comma 6 dello stesso articolo conferisce, infine, ad un ulteriore accordo tra lo Stato e le regioni la facoltà di determinare il costo effettivo del servizio, sulla base del quale sono definite le tariffe per l'accreditamento dei citati laboratori.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all'articolo 10, che detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, si segnala che, al fine di pervenire ad una disciplina in materia di qualità dell'aria che sia coerente con le disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente), inerente alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, sembrerebbe opportuno inserire tutta la citata disciplina direttamente nel Codice dell'ambiente, anche al fine di preservarne i caratteri di unitarietà. Ciò consentirebbe di attuare, almeno in buona parte, anche il necessario coordinamento richiesto dalla lettera *b*) del comma 1 dello stesso articolo 10, che prevede il raccordo tra la disciplina relativa alla pianificazione e alla programmazione della qualità dell'aria ambiente e le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare.

Il comma 9 dell'articolo 22, nel disciplinare l'entrata in vigore di alcune disposizioni di natura fiscale contenute nello stesso articolo, stabilisce che sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia già stata applicata la nuova disciplina.

Tale clausola sembrerebbe presupporre che sussistano delle situazioni nelle quali l'operatore nazionale ha applicato (ad esempio nei rapporti economici con soggetti di Stati membri che hanno già recepito la direttiva in esame) una disciplina diversa da quella italiana al momento vigente: trattandosi, tuttavia, nelle situazioni in questione, della disciplina comunitaria ora oggetto di recepimento – cui, pertanto, gli interessati potrebbero aver dato applicazione diretta – si fanno salvi i trattamenti fiscali che si sono già prodotti.

Su tale complessa problematica, qui ricostruita in via solo presuntiva, sembrerebbe opportuno un chiarimento, al fine di dar più compiutamente conto della portata applicativa del comma 9 dell'articolo 22.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all'articolo 10, si segnala che il disegno di legge A.S. 1082-B, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, all'articolo 12, delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (si tratta del cosiddetto codice ambientale e dei decreti legislativi integrativi correttivi già adottati), nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

In relazione all'articolo 16, si segnala che presso il Senato sono state presentate numerose proposte di legge (A.A.S. 276 e abb.) di revisione della L. 157/1992 (c.d. "legge sulla caccia"), che, dopo essere state esaminate congiuntamente dalla 13^a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) in una prima seduta tenutasi il 22 ottobre 2008, sono confluite in un testo unificato proposto dal relatore e adottato come testo base nella seduta dell'11 marzo 2009.

Formulazione del testo

L'articolo 5, comma 1, reca una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie. Andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il termine della delega decorra – piuttosto che dalla data di entrata in vigore della legge – dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, valutando la

congruità dell'opzione operata nel testo, in base al quale il termine della delega per il riordino normativo ha durata più breve rispetto al termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva di cui all'articolo 1, comma 5 (18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge rispetto a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi). Al riguardo, *cf.* la relazione del Comitato per la legislazione.

In relazione all'articolo 31, si rileva che il comma 1, lettera *b*), introduce – mediante l'aggiunta di una nuova lettera *f-bis*) al comma 1 dell'articolo 3 del D.lgs. 219/2006 (in materia di medicinali per uso umano) – una nuova fattispecie tra quelle non soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo. Nella stessa lettera *f-bis*) si detta contestualmente una specifica disciplina della fattispecie esclusa che sarebbe più opportuno inserire in un nuovo articolo del citato decreto legislativo.

Per quanto concerne l'articolo 40 (costituzione e natura giuridica dei gruppi europei di cooperazione territoriale), si segnala che il comma 4, lettera *b*), fa riferimento, pur menzionandolo per la prima volta, al “citato regolamento (CE) n. 1080/2006”. Sarebbe opportuno riportare tale riferimento normativo più correttamente nel seguente modo: “regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006”.

[1] Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, sono state trasferite dall'Allegato A all'allegato B la direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la direttiva 2008/5/CE, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio (versione codificata), e la direttiva 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione). Conseguentemente, sugli schemi di decreto legislativo di recepimento di tali direttive è ora previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[2] Trattasi di violazione di norme del Trattato o di diritto derivato, ovvero di recepimento incompleto o non corretto di direttive.